



# COMUNE DI SAN PIERO PATTI

*Città Metropolitana di Messina*

REGISTRO

N. 9

21-02-2024

## ORIGINALE DI DETERMINA SINDACALE

***Oggetto:*** Conferimento di incarico di esperto del Sindaco al dott. Cambria Giuseppe, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 26-08-1992, n. 7, e successive modifiche e integrazioni, per la durata di n. 3 mesi.

## 1^ AREA - AMMINISTRATIVA

Proposta di determina sindacale N. 9.

Del 21-02-2024.

**Oggetto:** Conferimento di incarico di esperto del Sindaco al dott. Cambria Giuseppe, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 26-08-1992, n. 7, e successive modifiche e integrazioni, per la durata di n. 3 mesi.

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

- che l'ordinamento degli Enti locali attribuisce ai Comuni ed ai suoi organi amministrativi diverse funzioni, il cui effettivo e concreto esercizio richiede la conoscenza approfondita di diverse materie specialistiche, spesso non in possesso degli amministratori locali e del sindaco;
- che occorre potenziare gli strumenti di pianificazione, programmazione e rendicontazione in chiave sistematica;

**PRESO ATTO** che il Legislatore siciliano al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni loro attribuite, nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del programma sulla base del quale i primi cittadini eletti hanno ottenuto la fiducia degli elettori, ha introdotto la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni in possesso di documentata professionalità;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7 del 26-08-1992 così come da ultimo modificato dall'art. 9 della L.R. 17/02/2021, n. 5, il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, rinnovabili che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti esterni all'amministrazione comunale, con il solo obbligo di dettagliata motivazione per il caso che l'incarico sia conferito a soggetto non provvisto di laurea;

**DATO ATTO** che la Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 15 marzo 2022, n. 70 (pubblicata nella Gazz. Uff. 16 marzo 2022, n. 11, prima serie speciale), ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art.9 della L.R. 17/02/2021, n. 5 limitatamente alla parte in cui consente il rinnovo dell'incarico oltre il periodo del mandato del Sindaco che l'ha originariamente conferito e limitatamente alle parole: «e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità».

**CONSIDERATO**, pertanto, che detta facoltà, di cui alla richiamata disposizione normativa, si sostanzia nel conferimento di incarichi che non costituiscono rapporto di pubblico impiego né attribuiscono poteri gestionali o di supporto agli uffici ma hanno la finalità di supporto all'espletamento di attività connesse con le materie di competenza del Sindaco nell'ambito dei propri compiti istituzionali;

**RICHIAMATO** l'orientamento espresso dalla Corte dei Conti sezione Consultiva con deliberazione n. 10/2011 S.R. Par. che riconosce che gli esperti ex art.14 L.R. 7/1992 sono consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo nell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di

direzione politica e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo;

**RILEVATO** altresì che la Corte dei Conti Sezione Reg. Sicilia con deliberazione n. 10/2011/SS.RR./PAR, ha escluso la spesa per gli esperti del Sindaco ex art. 14 L.R. 7/92 dal tetto massimo previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, in quanto spesa finalizzata non allo svolgimento di funzioni gestionali, quanto piuttosto al supporto del Sindaco nella sua attività di indirizzo e programmazione;

**DATO ATTO**, pertanto, che l'affidamento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992, non è sottoposto ai vincoli previsti dall'articolo 3 comma 56 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'art. 46, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

**RICHIAMATA** la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 15 marzo 2022 che ha riconosciuto che tali nomine appaiano giustificate, da un lato, per via dell'incremento di competenze e dall'altro con l'esigenza di garantire al Sindaco la possibilità di espletare al meglio i molteplici e complessi compiti derivanti dalla posizione di diretta responsabilità politica verso i cittadini che, conseguentemente lo impegna ad assumere un ruolo maggiormente attivo nell'ambito dell'Amministrazione;

**DATO ATTO** che la suddetta Corte Costituzionale:

-riconosce la peculiarità degli incarichi di che trattasi, in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l'organo politico, che giustifica deroghe da parte del Legislatore regionale alla disciplina dettata dall'art. 7, comma 6, del D.Igs. n.165/2001 e consente la nomina diretta di carattere fiduciario dell'esperto senza procedura comparativa, nonché il rinnovo ad opera del Sindaco nel corso del cui mandato l'incarico è stato originariamente conferito, per una durata che comunque non lo ecceda;

-in ordine ai criteri di scelta del professionista la mancata applicazione della procedura di comparazione selettiva si giustifica per garantire il necessario grado di fiduciarità del personale di diretta collaborazione, confinata al solo supporto del Sindaco, a seguito dell'accoglimento della questione di legittimità costituzionale relativa alla possibilità di incarico anche a beneficio degli uffici amministrativi, e in ogni caso la qualificazione è adeguatamente motivata dal requisito della laurea;

**CONSIDERATO** che, in considerazione della complessità dell'incarico stesso, è imprescindibile che la scelta ricada su soggetti che siano in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere un ruolo attivo e propositivo di stretta collaborazione correlato al processo di elaborazione delle scelte di indirizzo e delle politiche pubbliche dell'ente, strumentale rispetto a quello esercitato dal Sindaco e che, quindi, non può che essere caratterizzato da un rapporto di natura fiduciaria;

**CONSIDERATA** pertanto la necessità, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale, di avvalersi della qualificata collaborazione di idoneo professionista esterno esperto - a titolo oneroso - in materia contabile e di programmazione economica-finanziaria con il compito di collaborare e supportare il Sindaco nell'esercizio delle complesse attività istituzionali in materia contabile e di programmazione economica-finanziaria, anche con l'elaborazione di proposte operative che possano

coadiuvare l'Amministrazione nello svolgimento dei relativi compiti istituzionali e nella predisposizione dei documenti di programmazione;

**RICHIAMATO** l'orientamento della Corte dei Conti e, in particolare la sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, n. 334/N2008 con la quale è stato affermato che:

- ai sensi dell'art. 15 lettera "o" dello Statuto della Regione Siciliana, la stessa ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative";

-il Sindaco, nell'espletamento delle proprie attività di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, ha facoltà di nominare esperti di specifica competenza indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativa burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia n. 27/2011);

- la norma regionale a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo di verifica preventiva sulla sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico;

-vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" previste dall'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990 n. 142 (oggi articolo 110 comma 6 del D.lgs. 267/2000), recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48, e gli incarichi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992, basati su uno stretto rapporto fiduciario tra il Sindaco e gli esperti;

**RILEVATO**, ancora, che, da ultimo, la Corte dei Conti — Sezione di controllo la Regione Siciliana — con deliberazione n. 71/2023 avente ad oggetto "Linee applicative e organizzative in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca e di spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità e di rappresentanza, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005" ha stabilito, relativamente alla L.R. n.7/1992 in materia di esperto del Sindaco, che:

- l'esperto, ex art. 14 L.R. n. 7/1992, può essere nominato solo per incarichi a tempo determinato e non è consentito il rinnovo oltre i termini del mandato del Sindaco che ha conferito l'incarico (temporaneità dell'incarico);

- gli incarichi ex art. 14 L.R. n.7/1992 non costituiscono rapporto di pubblico impiego (rapporto di lavoro autonomo);

- il ricorso all'esperto ex art. 14 L.R. n. 7/1992 nasce dall'esigenza di conseguire specifici obiettivi che devono essere individuati nell'atto di nomina;

l'incarico di esperto deve essere finalizzato all'espletamento di attività connesse con le materie di competenza del Sindaco;

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, occorre fare riferimento alla precedente formulazione dell'art. 14, comma 1, L.R. n. 7/1992, che così recita: "*Il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione*".

Le funzioni di competenza del Sindaco e, per esso, dell'esperto devono essere nettamente distinte da quelle della struttura burocratico-gestionale, in ossequio al

principio fondamentale di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa (cfr. art. 97 Cost.).

Una diversa conclusione determinerebbe forme di sostituzione e/o di sovrapposizione e alla struttura amministrativa, con consequenziale spreco di denaro pubblico.

Al riguardo la giurisprudenza afferma: *“I compiti assegnati all'esperto, infatti, non possono essere di tipo burocratico e/o di supporto all'effettuazione delle ordinarie attività gestionali, rientranti nelle competenze riservate agli uffici tecnici ed amministrativi dell'ente Locale, e neppure riguardare l'esercizio di funzioni attribuite ad altri organi. L'incarico di esperto del Sindaco non può assolutamente essere conferito, quindi, per sopperire a lacune di tipo organizzativo o funzionale, di fatto esistenti nella struttura burocratica, o a carenze nell'organico del personale amministrativo o tecnico dell'ente locale”* (ex multis, C.d.c., sez. giur. appello Sicilia, sent. nn. 389/2014, 27/2016, 48/2017, 21/2019, 65/2019, 11/2020, 147/2021, 17/2022, 152/2022; C. Cost., sent. n. 70/2022).

- trattandosi di soggetto di diretta collaborazione del Sindaco, l'ordinamento prevede delle deroghe rispetto all'ordinario conferimento di incarichi di consulenza previsto dal D.lgs. n.165/2001, prime; fra tutte la fiduciarità della nomina, per cui la mancata applicazione di una procedura di comparazione selettiva si giustifica proprio nell'ottica di garantire una relazione di fiducia e sintonia tra l'organo politico e l'esperto, relazione che presuppone che il collaboratore sia individuato intuitu personae (fiduciarità della nomina);

- al fine di assicurare il canone del buon andamento della pubblica amministrazione e di evitare che sia consentito l'accesso ad essa di soggetti privi di qualificazione, l'esperto deve garantire elevati requisiti di professionalità documentati. In caso di nomina di un soggetto sprovvisto di laurea, dalla motivazione dell'atto di nomina deve emergere chiaramente il percorso logico che ha condotto l'ente ad associare l'utilità ricercata dalla stessa ad un determinato soggetto con un certo profilo professionale, non limitandosi ad una vuota elencazione di titoli o di esperienze (professionalità);

- per la determinazione del compenso mensile spettante all'esperto l'art. 14, al comma 5, indica come soglia massima l'importo dello stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali. Allo stato, occorre riferirsi all'Ipotesi del Contratto collettivo nazionale sottoscritto in data 11/12/2023, relativo al personale dell'Area Funzioni locali, triennio 2019-2021, ai sensi del cui art. 57 il valore dello stipendio tabellare dei dirigenti per 13 mensilità, a regime annuo lordo, è rideterminato in euro 47.015,77 (corrispondente ad un importo mensile pari ad euro 3.616,60)(compenso);

il numero di incarichi ricopribili da uno stesso soggetto in qualità di esperto non può essere superiore a due ed, inoltre, l'incarico di esperto è compatibile con altre tipologie di incarichi di collaborazione esterna/consulenza, purchè non si ravvisino i presupposti per un conflitto di interessi (limiti numerici e conflitto di interessi);

- In deroga all'art. 42, comma 2, D.lgs. 18/8/2000 n. 267, non è necessario l'inserimento dell'incarico di esperto nel programma approvato dal consiglio comunale (cfr. C.d.c., sez. controllo Sicilia, del. n. 33/2014). Inoltre non è richiesta la valutazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 1, comma 42, legge n. 311/2004. (Altre deroghe alla normativa nazionale)

**RITENUTO** che l'individuazione del professionista cui conferire l'incarico di che trattasi si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, unitamente al possesso di documentata esperienza professionale;

**DATO ATTO** che con la presente nomina non si supera il limite di cui all'art. 14:comma 2 lett.a) della L.R. 7/1992 e s.m.i.;

**ACCERTATA** in capo al Dottor Giuseppe Cambria C.F.: [REDACTED] e residente a Messina, via [REDACTED] l'idonea e documentata professionalità ed esperienza, rilevabile dal curriculum vitae, acquisito agli atti d'ufficio al prot.n. 2028 del 16.02.2024, necessaria a supportare il Sindaco nello svolgimento delle proprie funzioni nelle suddette materie;

**CONSIDERATO**, in particolare, che dal curriculum presentato risulta l'ampia professionalità, sia sotto il profilo delle esperienze di lavoro che della formazione professionale, che depongono per una approfondita conoscenza delle materie afferenti all'oggetto del presente incarico oltre ad un'intensa attività di pubblicazione di articoli riguardanti il settore degli enti locali;

**TENUTO CONTO** che sotto questo profilo, previo colloquio ed esame del curriculum professionale e contestuale attitudini professionali il Dott. Giuseppe Cambria, Consulente esperto in materia finanziaria e contabile, oltre che in materia di riequilibrio e pianificazione dei rientri di esposizione di Enti e società partecipate e Revisore Contabile, appare la figura maggiormente rispondente alle attuali necessità del Comune di San Piero Patti;

**DATO ATTO** che l'interessato ha manifestato l'intendimento a svolgere l'incarico de quo;

**RITENUTO** utile e coerente con le necessità dell'Ente, oltre che rispondente all'interesse pubblico, conferire allo stesso l'incarico di esperto per curare le predette materie al fine di poter disporre di una figura professionale specializzata, la cui attività può essere correlata alle funzioni di programmazione, indirizzo e controllo tipicamente ascritte al ruolo del Sindaco;

**DATO ATTO:**

-che viene rispettato il divieto di cui all'art. 14 della L.R. 7/1992 e s.m.i. comma 6 ("nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente");

- che l'esperto si configura come un diretto collaboratore del Sindaco, a supporto del quale opera, ma sempre all'interno della cornice dei compiti ad esso specificamente demandati;

-i compiti assegnati all'esperto non possono essere di tipo burocratico e/o di supporto alla effettuazione delle ordinarie attività gestionali, rientranti nelle competenze riservate agli uffici tecnici ed amministrativi dell'ente;

- che, ai fini dell'espletamento dell'incarico, il suddetto professionista potrà richiedere la collaborazione degli organi burocratici, l'utilizzo di strumenti e beni comunali e l'accesso ai locali comunali, ai documenti ed atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti;

- che il presente incarico, ai sensi dell'art.14 della citata L.R. 7/1992 e s.m.i., non costituisce rapporto di pubblico impiego, ma rapporto di lavoro autonomo;

- che non è necessario acquisire l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art.53 comma 6 del D.lgs 165/2001 in quanto trattasi di dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno ma è necessaria la comunicazione dell'incarico al Dipartimento della Funzione Pubblica in via telematica ai sensi dell'art. 53 co. 14 del D.lgs 165/2001;

**VISTA** la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui all'art. 20 del D. Lgs. 39/2013 presentata dal Dott. Giuseppe Cambria, acquisita con prot. n. 2028 del 16.02.2024;

**VISTO** lo schema di disciplinare di incarico, allegato alla presente "Allegato A", che sarà sottoscritto dalle parti;

**VISTO** il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il D. Lgs. 267/ 2000;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza;

### **DETERMINA**

**DI RICHIAMARE** ed approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DI CONFERIRE** al dott. Giuseppe Cambria, l'incarico di esperto del Sindaco - a titolo oneroso - ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7/ 1992 e successive modifiche ed integrazioni, per la durata di n.3 mesi dalla firma dell'allegato disciplinare, con il compito di collaborare e supportare il Sindaco nell'esercizio delle complesse attività istituzionali in materia contabile e di programmazione economica-finanziaria anche con l'elaborazione di proposte operative che possano coadiuvare l'Amministrazione nello svolgimento dei relativi compiti istituzionali e nella predisposizione dei documenti di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi programmatici dell'amministrazione, dando atto che il predetto incarico ha natura fiduciaria e non costituisce rapporto di Pubblico impiego ;

**DI APPROVARE** il Disciplinare di incarico "**Allegato A**", che sarà regolarmente sottoscritto dalle parti.

**DI DETERMINARE** quale corrispettivo per l'incarico conferito un importo lordo onnicomprensivo, concordato e consensualmente determinato in complessivi € 5.000,00 per tre mesi, da corrispondersi a seguito di presentazione di regolare fattura, comprensivo della ritenuta Irpef a carico dell'Esperto (la cui aliquota da applicare al compenso sarà comunicata dallo stesso), della quota pari ad 1/3 del 24% (8%) quale quota della ritenuta Inps a carico del professionista. I restanti 2/3 del 24 % (16 %) sono a carico dell'Ente oltre eventuali oneri;

**DI DARE ATTO** che il compenso, come sopra determinato, rientra nei limiti di quello previsto dal comma 5 dell'art. 14 della L.R. n. 7/92 e [ss.mm](#) .ii.-.

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva pari ad € 5.000,00 trova la necessaria copertura al capitolo 1012 nell'annualità 2024 del bilancio di previsione 2024/2026;

**DARE ATTO** che al termine dell'incarico, il predetto esperto dovrà presentare apposita relazione sull'attività svolta.

**DARE MANDATO** al responsabile dell'area finanziaria di procedere al relativo impegno di spesa imputando la stessa nei pertinenti capitoli di bilancio e di espletare tutti gli adempimenti connessi a detta nomina;

**DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale dello stesso nella Sezione Amministrazione Trasparente "Consulenti e collaboratori" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

**DI DISPORRE** altresì l'invio di copia del presente provvedimento al Presidente del Consiglio comunale, agli Assessori, al Segretario comunale, al Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria ed ai Responsabile dell'Area Tecnica

**IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA**

*F.to Franca Saltafosso*

*(Sottoscritto con firma elettronica)*

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142, recepito dell'art. 1, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la Regolarità Tecnica – esprime parere: Favorevole

**DATA 21-02-2024**

**IL RESPONSABILE**  
*F.to Fiore Mario*  
(Sottoscritto con firma digitale)

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la Regolarità Contabile – esprime parere: Favorevole

**DATA 21-02-2024**

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
*F.to Schepisi Marinella*  
(Sottoscritto con firma digitale)

---

**DETERMINA SINDACALE N. 9**

**DEL 21-02-2024**

**Oggetto: Conferimento di incarico di esperto del Sindaco al dott. Cambria Giuseppe, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 26-08-1992, n. 7, e successive modifiche e integrazioni, per la durata di n. 3 mesi.**

### **IL SINDACO**

**VISTA** la proposta che precede;

**VISTO** l'art. 13 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7 così come integrato dall'art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26, il quale riserva al Sindaco tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo Statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza degli altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del Segretario e dei dirigenti;

**ACCERTATO** che nella competenza residuale riservata al Sindaco in forza della sopra richiamata norma, rientrano le attribuzioni di cui al presente atto;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTA** la circolare N. 2 dell'11/4/92;

**VISTI** i pareri favorevoli e le attestazioni contestualmente sopra espressi ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

**VISTE** le altre vigenti disposizioni di legge in materia;

**RITENUTO** dover provvedere in merito,

### **DETERMINA**

- Di assumere definitivamente, acquisiti i pareri favorevoli di rito, la proposta di determina sopra riportata che si intende qui ad ogni effetto integralmente trascritta.

**IL SINDACO**  
*F.to Carmelita Marchello*  
(Sottoscritto con firma digitale)

---

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo  
Pretorio on-line

Il 21-02-2024

E fino al 07-03-2024

L'Addetto

*Gulino Pasqualina*

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Responsabile ff certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno: 21-02-2024.

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi

Dal 21-02-2024 al 07-03-2024.

Li 08-03-2024

**IL RESPONSABILE FF**

*GULINO Pasqualina*

*(Sottoscritto con firma digitale)*

---